



DECRETO DIRETTORIALE 02 maggio 2017 (G.U. n.110 del 13-5-2017)

ISTITUZIONE DEL CORSO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO PER IL PERSONALE MARITTIMO.

come modificato dai seguenti:

- o Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1654 (G.U. n. 272 del 20/11/2024);
- o Decreto Direttoriale 03.12.2024, n. 1986 (G.U. n. 294 del 16/12/2024);
- o Decreto Direttoriale 27.02.2025, n. 332 (G.U. n. 62 del 15/03/2025);
- o Decreto Direttoriale 31.07.2025, n. 1284 (G.U. n. 187 del 13/08/2025).

**IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW '78 dal 21 al 25 giugno 2010;

Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/1.2.1.1.1 del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1;

Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;

Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW;

Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 11325 del 18 aprile 2017.

Decreta:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.

2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in conformità alle norme di cui al comma 1.

Art. 2

Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio di cui all'art. 1, ha una durata non inferiore alle venti ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche e di cui non meno di otto impiegate per la teoria. Il programma (teorico-pratico) da svolgere è conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.

2. Al suddetto corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale



scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi per istruttore.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società, fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

Art. 3

Accertamento delle competenze

((1. Al completamento del corso, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso sopravvivenza e salvataggio che svolge anche le funzioni di segretario.))¹

2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata non superiore a 60 minuti ed una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica nell'applicazione delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio, mediante lo svolgimento delle prove pratiche riportate nell'allegato F **((ad eccezione del punto 11))²**. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo

candidato, sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).

((2bis. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento utilizza una banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno 100 domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica e pratica.))³

L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

Art. 4

Rilascio dell'attestato di superamento del corso di sopravvivenza e salvataggio e mantenimento delle competenze

1. Ai candidati che superano l'esame di cui all'art. 3, è rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell'allegato E del presente decreto.

2. L'addestramento ha validità quinquennale. Il personale in possesso dell'attestato di addestramento di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validità, per l'aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti già eseguiti.

Art. 5

Aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio

1. L'aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio, della durata di almeno otto ore, è svolto presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso, secondo il programma di cui all'allegato F, oppure parte presso gli istituti, enti o società di cui sopra, della durata di almeno quattro ore (secondo il programma riportato in allegato F1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato F2). All'aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o società, possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati in conformità ai criteri stabiliti al comma 2, dell'art. 2.

((1bis. La presentazione dell'Allegato H al presente Decreto è uno dei requisiti di ammissione al corso ridotto, come da programma in allegato F1 ed è oggetto di specifica verifica da parte del Direttore del Corso, come previsto dal Decreto Direttoriale

¹ Comma modificato dall'articolo 25, comma 2 e dall'Allegato 20, comma 22 del D.D. 1986 /2024 del 03/12/2024

² Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332

³ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332



disciplinante le Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security - Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati.))⁴

2. Gli istituti, enti o società di cui al comma 1 del presente articolo che intendono svolgere l'aggiornamento dell'addestramento devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei **((nella parte pratica))⁵**, come da modello allegato G.

4. L'addestramento pratico di cui al programma in allegato F2, quale completamento del percorso di aggiornamento del corso di sopravvivenza e salvataggio, è svolto a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata disciplina l'attività e provvede a designare uno o più «responsabili dell'addestramento» che sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato il corso di cui al presente decreto. La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.

Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento effettuato a bordo, rilascia ad ogni partecipante un'attestazione come da modello allegato H.

Art. 6

Entrata in vigore ed Abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2017.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio»;

b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, a firma del dirigente generale del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio».

Art. 7

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli istituti, enti o società riconosciuti che svolgono i corsi di sopravvivenza e salvataggio ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1987, dovranno essere riconosciuti, secondo le previsioni contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del 1 luglio 2018, l'impianto natatorio e/o lo specchio acqueo precedentemente autorizzato nonché i docenti già accreditati.

2. Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o società di cui al comma precedente potranno continuare ad operare solo se avranno dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2017

Il comandante generale: Melone

⁴ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332

⁵ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332



((ALLEGATO A))⁶

PROGRAMMA DELL'ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER IL CORSO DI
“SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO”

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave	Teoria (Ore)	Pratica (Ore)
1. Introduzione, sicurezza e sopravvivenza 1. Indicazioni di sicurezza per lo svolgimento del corso; 2. Principi di sopravvivenza in mare; 3. Definizioni dei mezzi e dei dispositivi di salvataggio esistenti a bordo; 4. Manuali di addestramento previsti dalla SOLAS; 5. Simbologia di sicurezza (<i>safety</i>) IMO.	0,5	
2. Situazioni di emergenza che possono verificarsi in mare 1. Tipi di emergenze: collisione, incendio, affondamento, incaglio, uomo in mare, inquinamento; 2. Precauzioni da prendere per evitare il verificarsi delle emergenze; 3. Disposizioni antincendio: descrizione generale dei mezzi disponibili a bordo per la lotta antincendio; 4. Affondamento: descrizione generale dei mezzi disponibili in caso di affondamento; 5. Competenze dell'equipaggio e familiarizzazione iniziale: spiegare che l'efficacia dei mezzi di salvataggio dipende dall'abilità e dall'addestramento dell'equipaggio; 6. Ruolo d'appello, segnali di emergenza compresi i segnali per la direzione del battello per il recupero di uomo in mare; segnali di soccorso pirotecnici; conoscenza delle esercitazioni di emergenza che si effettuano a bordo; 7. Istruzioni per l'equipaggio sulle emergenze; mezzi di sfuggita esistenti a bordo; 8. Necessità di essere pronti ad ogni emergenza e conseguente valore dell'addestramento e delle esercitazioni; 9. Equipaggiamenti aggiuntivi per la sopravvivenza (da prelevare dalla nave e portarli sui mezzi di salvataggio); 10. Abbandono della nave e sue criticità correlate;	1,5	
3. Evacuazione 1. Abbandono della nave come ultima risorsa; 2. Preparazione personale all'abbandono della nave; 3. La necessità di evitare il panico; 4. I doveri dell'equipaggio verso i passeggeri; 5. Azioni da compiere da parte dell'equipaggio nell'approntare ed ammainare i mezzi di salvataggio incluso il M.E.S.; 6. Gli ordini del Comandante per abbandonare la nave; 7. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza;	1	
4. Mezzi collettivi di salvataggio e battelli di emergenza 1. Imbarcazioni di salvataggio: tipologie, sistemi di ammaino, dimostrazione di come imbarcare sulle stesse dalla nave e dall'acqua; 2. Zattere: tipologie, ubicazione a bordo, galleggiamento libero e uso del gancio idrostatico, sistemi di apertura; 3. Battelli di emergenza;	1	

⁶ Allegato modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332 - in vigore dal 16/03/2025



4. Altri mezzi di salvataggio collettivi (esempio apparecchio galleggiante su unità da traffico locale);		
5. Dispositivi individuali di salvataggio 1. Salvagenti anulari: tipologie ed ubicazione a bordo; 2. Giubbotti di salvataggio: tipologie ed ubicazione a bordo; 3. Tute di immersione e tute anti-esposizione: differenza di utilizzo ed ubicazione; 4. Indumenti di protezione termica;	1	
6. Dispositivi di salvataggio individuali e collettivi (Dimostrazioni pratiche in piscina) 1. Salvagenti anulari: lanciare un salvagente anulare in acqua e controllare: • Galleggiamento • Auto-accensione della luce • Auto-attivazione della boetta fumogena • Galleggiamento della sagola 2. Giubbotti di salvataggio: • Indossare un giubbotto di salvataggio correttamente entro un periodo di tempo di un minuto e senza assistenza; • Saltare in sicurezza in acqua da un'altezza non inferiore a 3 metri indossando il giubbotto di salvataggio; • Nuotare per una breve distanza indossando il giubbotto di salvataggio; • Provare il funzionamento del fischietto e della luce del giubbotto di salvataggio; 3. Tute di immersione: • Indossare una tuta d'immersione nel tempo di 2 minuti senza assistenza; • Mentre si indossa una tuta d'immersione e il giubbotto di salvataggio: • Salire e scendere una scala verticale di almeno 5 metri in lunghezza; • Saltare in acqua da un'altezza non inferiore a 3 metri; • Nuotare per una breve distanza e salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall'acqua; • Provare il funzionamento del fischietto e della luce in dotazione; 4. Indumenti di protezione termica: • Indossare un indumento di protezione termica senza assistenza mentre si è a bordo di un mezzo di salvataggio o battello di emergenza ed aver indossato un giubbotto di salvataggio; • Liberarsi dell'indumento di protezione termica che impedisce di nuotare in un tempo non superiore a 2 minuti; • Mettere un indumento di protezione termica su una persona che simula uno stato di inconscienza a bordo di una zattera di salvataggio;		3
5. Sopravvivenza personale senza giubbotto di salvataggio: • Dimostrare come mantenersi a galla senza l'uso del giubbotto di salvataggio, senza tuta d'immersione o tuta anti-esposizione; 6. Salire su un mezzo di salvataggio: • Salire a bordo di una zattera dalla nave e dall'acqua indossando un giubbotto di salvataggio; • Recuperare ed assistere i superstiti;		((7))⁷

⁷ Allegato modificato dall'art. 2 del D.D. 1284/2025



• Dimostrare l'utilizzo delle dotazioni di bordo, incluso l'uso dell'ancora galleggiante; • Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio; • Dimostrare come abbandonare una zattera di salvataggio; Ogni gruppo di discenti dovrà assistere, durante le esercitazioni pratiche, alle operazioni di apertura di una zattera di salvataggio autogonfiabile.		
7. Sopravvivenza in mare 1. Pericoli per i sopravvissuti: • Colpo di calore, colpo di sole, esposizione al freddo, immersione in acqua e ipotermia, il mal di mare; • Incapacità di mantenere fluidi corporei, causando la disidratazione; • Effetti del bere acqua di mare; • Sopravvivenza in caso di incendio di prodotti infiammabili in acqua; • Acque infestate da squali; 2. Uso ottimale delle dotazioni dei mezzi di salvataggio: • Descrivere come allontanarsi in sicurezza dalla nave (incluso l'uso dei remi per la voga); • Precauzioni da prendere a bordo dei mezzi di salvataggio in climi freddi, in climi tropicali, in caso di esposizione al sole, al freddo e ipotermia; • Effetti del mal di mare, precauzioni per prevenirlo e combatterlo; • Uso opportuno dell'acqua dolce, del cibo e la necessità di evitare la disidratazione; • Descrivere le azioni da compiere per la sopravvivenza in caso di incendio di prodotti infiammabili in acqua; • Descrivere le tecniche di sopravvivenza in acque infestate da squali; • Descrivere l'uso corretto dell'ancora galleggiante; • Descrivere i compiti di una guardia di vedetta; • Descrivere i mezzi per facilitare la rilevazione dei naufraghi da parte di altre navi; • Importanza di tenere alto il morale; • Spiegare le tecniche di sopravvivenza quando si è in acqua e non su una imbarcazione o zattera di salvataggio;	1	
8. Apparatî radio di emergenza (Dimostrazioni pratiche) 1. Apparatî radio portatili per i mezzi di salvataggio: • Illustrare l'utilizzo dei dispositivi per la trasmissione dei segnali di allarme e di soccorso (VHF); 2. Radio-ba di localizzazione di emergenza (EPIRBs): • Illustrare il funzionamento dell'EPIRB, numero ed ubicazione a bordo; • Dimostrare come vengono attivati; • Descrivere gli inconvenienti di un loro uso accidentale; 3. Risponditore radar (SARTs): • Illustrare il funzionamento del risponditore radar (SART), numero ed ubicazione a bordo; • Dimostrare come vengono attivati; • Descrivere gli inconvenienti di un loro uso accidentale; • Differenze tra un EPIRB e un SART;	0,5	1
9. Assistenza a mezzo di elicottero 1. Comunicazioni con l'elicottero: • Illustrare l'uso dei segnalamenti a braccia;	0,5	



• Illustrare come comunicare, attraverso una stazione di terra, con l'elicottero; 2. Evacuazione dalla nave e dai mezzi di salvataggio: • Illustrare la necessità di avere sulla nave una zona identificata di prelievo a mezzo elicottero libera da gru, derrick, alberi, draglie e altri impedimenti; • Indicare come evacuare in sicurezza da una imbarcazione e/o zattera di salvataggio;		
3. Prelievo con elicottero: • Descrivere i metodi di prelievo a mezzo imbracature, barella, rete di salvataggio, ecc; • Illustrare l'uso dei segnalamenti a braccia per il sicuro sollevamento; • Descrivere come un membro dell'equipaggio dell'elicottero può aiutare nelle operazioni di prelievo; • Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto; 4. Uso corretto delle imbracature da elicottero: • Descrizione delle varie imbracature/strop; • Mostrare il modo corretto di indossare le imbracature e la postura di sicurezza da assumere nell'utilizzo	1	((1)) ⁸
	8	12
Totale	20	

⁸ Allegato modificato dall'art. 2 del D.D. 1284/2025



Allegato B
Strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per il corso di sopravvivenza e salvataggio

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).

2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore;

b) filmati audio-video ⁽¹⁾ relativi agli argomenti trattati nell'allegato A;

c) Testi di riferimento IMO aggiornati:

convenzione STCW '78 come emendata;

convenzione SOLAS 1974 come emendata;

IAMSAR - vol. III;

IMO Life Saving Appliances Code (LSA code);

LSA symbols - Poster;

3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti redatte secondo le linee guida del modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques». La dispensa deve trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve essere altresì organizzata tenendo conto sia della tipologia del corso, che della preparazione culturale e professionale degli allievi. Pertanto trattandosi di un corso indirizzato alle categorie iniziali, gli argomenti devono essere redatti in modo facilmente comprensibile e, per quanto possibile, illustrati con disegni, schemi, tabelle, ecc. Le stesse devono contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazione di quest'ultime.

((3bis. banca dati di 100 domande, divise per argomenti, da utilizzare per i test.))⁹

4. Strutture e attrezzature di cui al seguente elenco:

a) Una piscina di superficie non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10m o superiore), e di profondità non inferiore a 3,50 metri in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi e da estendersi, altresì, procedendo per 5 metri in avanti e per metri 2,5 ai lati. Oltre tale area la profondità può degradare linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri. La piattaforma (delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due persone contemporaneamente;

b) In alternativa ad una singola piscina potranno essere utilizzate due piscine diverse, situate presso la medesima struttura, delle quali una da utilizzare solo per la prova pratica del tuffo ed avente le caratteristiche descritte alla lettera a) nella parte specifica relativa alla sub-area per i tuffi ed alle caratteristiche della piattaforma e, l'altra, avente superficie non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10m o superiore), con profondità di almeno 2 metri procedendo per 5 metri in

avanti e che può degradare linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri;

c) **((ABROGATO))¹⁰**

d) Le piscine sopra descritte, se situate in località diverse rispetto all'ubicazione delle aule destinate alle lezioni teoriche, dovranno essere ubicate ad una distanza non superiore a km **((20. Le caratteristiche tecniche ed il rispetto delle normative relative all'edilizia, impianti e sicurezza nonché derivanti da altri obblighi di Legge dovranno essere certificate mediante relazione tecnica asseverata redatta da qualificato professionista iscritto al pertinente albo.))¹¹**

e) Per le piscine già riconosciute idonee in relazione ai requisiti di cui al decreto 6 aprile 1987 come emendato, la superficie dovrà essere non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10 m o superiore), con una sub-area di profondità adeguata in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi in base ad un assessment redatto da soggetto esterno qualificato e comunque con profondità non inferiore a 3 metri nei primi 6 metri in avanti rispetto al bordo piscina. Oltre tale area la profondità può degradare linearmente fino ad arrivare ad una profondità non inferiore a 1,2 metri; la piattaforma fissa (delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due persone contemporaneamente;

f) attrezzature di tipo approvato SOLAS come di seguito elencate:

i. 25 giubbotti di salvataggio (di cui almeno 5 di tipo gonfiabile);

ii. 02 salvagenti anulari muniti di boetta luminosa, fumogena e sagola galleggiante;

iii. 02 zattere ⁽²⁾ di salvataggio gonfiabili (anche da training (Demo)) da almeno 12 persone complete di dotazioni ⁽³⁾. La revisione ~~ave~~ dovrà essere effettuata secondo le disposizioni in vigore a cura di una stazione di revisione autorizzata;

iv. un set completo di dotazioni di una imbarcazione di salvataggio;

v. un dispositivo elettrico o meccanico, atto a simulare il recupero dall'alto del naufrago, provvisto di dispositivi di sicurezza e corredato di certificazione di collaudo, rilasciata dalla casa costruttrice, per il sollevamento di almeno 2 persone per un peso di almeno kg 250; il dispositivo deve essere fissato ad una struttura fissa certificata tale da poter sostenere e permettere il sollevamento del peso sopra indicato.

vi. 02 imbracature di sollevamento per i fini di cui al punto v.;

⁹ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332

¹⁰ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332: versione originale “3. Qualora si utilizzino piscine non di proprietà le stesse dovranno essere adeguatamente certificate FINA

per la disciplina olimpica del nuoto in vasca corta e del tuffo da piattaforma fissa di altezza non inferiore a 3 m;”

¹¹ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332: versione originale “10 o comunque raggiungibili in trenta minuti.”



- vii. una radio-boa di localizzazione di emergenza (EPIRB) **((anche di tipo dimostrativo))**¹² operante sulla frequenza di 460 MHz;
- viii. un risponditore radar (SART) **((anche di tipo dimostrativo))**¹³ operante sulla frequenza di 9 GHz;
- ix. due radioline portatili VHF **((anche di tipo dimostrativo))**¹⁴ per i mezzi di salvataggio di tipo approvato;
- x. 20 tute di immersione di tipo approvato Solas;
- xi. 2 tute anti-esposizione di tipo approvato Solas;
- xii. 20 indumenti di protezione termica;
- xiii. 1 kit di pronto soccorso completo di: barella, kit di rianimazione con ossigeno/pallone ambu;

Precauzioni di sicurezza

Le precauzioni di sicurezza durante le esercitazioni sono una componente importante di questo corso e influenzano la sua organizzazione. I discenti devono essere protetti dal pericolo in ogni momento.

Gli istruttori ed i loro assistenti devono rigorosamente supervisionare i discenti e garantire la loro sicurezza. Materiali di primo soccorso, tra cui un kit di rianimazione, devono essere prontamente disponibili.

Non devono essere effettuate esercitazioni notturne a meno che tutti i tirocinanti e gli istruttori siano provvisti di giubbotti di salvataggio, completi di strisce retro-riflettenti, come specificato nel codice LSA 1.2.2.7 e l'area delle esercitazioni deve essere adeguatamente illuminata da proiettori.

(¹) I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti dalla normativa vigente

((²) Ogni gruppo di discenti dovrà assistere all'apertura della zattera di salvataggio. La stessa, dovrà essere chiusa e ricondizionata secondo le norme di sicurezza indicate da una stazione autorizzata. Il riconfezionamento (re-packing), quale attività conclusiva delle operazioni di revisione e manutenzione delle zattere in argomento, può essere eseguito anche da personale del Centro di formazione, a condizione che questo sia in possesso di almeno un attestato di partecipazione a specifico corso di formazione tenuto dalla casa costruttrice. A tal fine, dovrà essere istituito un apposito registro nel quale verranno annotate le date relative all'apertura, chiusura e ricondizionamento della stessa e se queste siano state condotte dal costruttore della zattera, da una stazione di revisione autorizzata dall'Amministrazione ed accreditata dal costruttore per la tipologia di zattere interessate o da un operatore interno al Centro di formazione, qualificato ed autorizzato dalla casa costruttrice.))¹⁵

((³) È possibile sostituire le dotazioni dei medicinali, acqua e dei viveri presenti nella zattera con dei simulacri. In tal caso, in aula, al fine di evitare lo spreco

alimentare/medicinali, dovranno essere disponibili ed opportunamente etichettate tali dotazioni con chiara dicitura indicante l'uso per training, per i quali non è richiesto che rispettino le date di scadenza.))¹⁶

¹² Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332

¹³ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332

¹⁴ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332 - in vigore dal 16/03/2025

¹⁵ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332 - in vigore dal 16/03/2025 versione originale “(2) Ogni gruppo

di discenti dovrà assistere all'apertura della zattera di salvataggio. La stessa, dovrà essere chiusa e ricondizionata secondo le norme di sicurezza indicate da una stazione autorizzata. a tal fine, dovrà essere istituito un apposito registro nel quale verranno annotate le date relative all'apertura, chiusura e ricondizionamento della stessa”

¹⁶ Comma modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332 - in vigore dal 16/03/2025



Allegato C¹⁷

**((COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E
DIRETTORE DEL CORSO**

- 1) Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1°Ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - b) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia iscritto da almeno 12 mesi all'albo oppure
Infermiere: con laurea triennale scritto da almeno 12 mesi all'albo;
 - c) **Maestro di Salvamento:** con brevetto in corso di validità oppure
Istruttore di nuoto: con brevetto in corso di validità
- 2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni.
Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 (cinque) anni, dimostrando di aver maturato nei 5 (cinque) anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma a) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - di certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validità; oppure
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Sopravvivenza e salvataggio compresi i relativi refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
 - b) Per l'istruttore di cui al comma b) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del mantenimento dell'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi o, nel caso degli infermieri all'albo degli infermieri; oppure
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 20 edizioni di corsi Sopravvivenza e salvataggio compresi i relativi refresh di cui 4 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
- c) Per l'istruttore di cui al comma c) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del brevetto di "Maestro di salvamento" o Istruttore di nuoto in corso di validità;
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza
- 3) Le disposizioni di cui al precedente punto 2) si applicano, altresì, agli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati per lo svolgimento del corso di Sopravvivenza e Salvataggio, di cui al decreto dirigenziale 2 maggio 2017.
- 4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile.
- 5) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n. 6.10 dell'IMO.
- 6) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
- 7) Gli istruttori di cui al punto 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:

Allegato A:

 - a. Comandante/1°Ufficiale di coperta: Punti 1, 2, 3, 4, 5, 7.2, 8, 9.1, 9.2 e 9.3 con riferimento alla sola alinea "Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto"
 - b. Medico/Infermiere: **((Punti 7.1))¹⁸**
 - c. Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto: **((Punti 6, 9.3 (ad eccezione dell'alinea "Spiegare l'importanza di obbedire alle istruzioni date dal pilota o suo sostituto"), 9.4))¹⁹**

Allegato F:

¹⁷ Allegato modificato dall'articolo 2 del D.D. 1654 /2024 del 21/10/2024

¹⁸ Allegato modificato dall'art. 2 del D.D. 1284/2025

¹⁹ Allegato modificato dall'art. 2 del D.D. 1284/2025



- | | |
|--|---|
| <p>a. Comandante/1°Ufficiale di coperta: Punti 8, 9, 10, 11</p> <p>b. Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto: Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</p> | <p>Allegato F1: Maestro di Salvamento/Istruttore di nuoto</p> <p>8) Il Maestro di Salvamento/istruttore di nuoto deve essere presente in tutte le attività di piscina))</p> |
|--|---|



VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica.

La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova;	INSUFFICIENTE	1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo;	SUFFICIENTE	6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell'esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;	BUONO	7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.	DISTINTO	8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.	OTTIMO	9-10



ALLEGATO E

Registrato al n
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato relativo al corso di Sopravvivenza e Salvataggio
Statement in Personal Survival Techniques training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra

We hereby certify that Mr./Ms

Nato/a ail.....
born in on

(*)iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di.....
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n°Codice Fiscale:
at No Tax code

(*)passaporto n° rilasciato da il
passport No issued at on

ha frequentato dal..... al con esito favorevole il corso di
has attended from to with favorable result the

“ SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO ”

Personal Survival Techniques training course

presso....., riconosciuto dal Ministero
at recognized by Ministry of

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°.....in data.....
with Decree n. on date

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-VI/1.2.1.1.1 e della Tabella A-VI/1-1 del relativo Codice, del modello di corso IMO 1.19

“Proficiency in Personal Survival Techniques”, e secondo le modalità di cui al Decreto

Direttoriale.....

The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation VI/1, of the STCW'78 Convention Annex as emended, of the Section A-VI/1.2.1.1.1 and Table A-VI/1-1 of STCW code, in compliance with IMO Model Course 1.19 “Proficiency in Personal Survival Techniques” and with procedures of the Directorial Decree

Data del rilascio..... Data di scadenza

Date of issue Date of expiry

Il Direttore del Corso Il Presidente della Commissione d'esame

Responsible of training The Chairman signature

.....

Firma del titolare dell'attestato

Signature of the holder of this statement



((ALLEGATO F))²⁰

PROVE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DELL'ADDESTRAMENTO DI SOPRAVVIVENZA
E SALVATAGGIO SVOLTO PRESSO I CENTRI DI ADDESTRAMENTO

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave	Pratica (ore)
<u>Dimostrazione pratica sull'abilità e competenza acquisita in merito a:</u> 1. Indossare un giubbotto di salvataggio; 2. Indossare ed usare una tuta d'immersione; 3. Saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri; 4. Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio; 5. Nuotare indossando il giubbotto di salvataggio; 6. Mantenersi a galla senza l'aiuto del giubbotto di salvataggio; 7. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave e dall'acqua indossando il giubbotto di salvataggio; 8. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza; 9. Uso dell'ancora galleggiante di un mezzo di salvataggio; 10. Utilizzo delle dotazioni di un mezzo di salvataggio;	7,5
11. Utilizzo dei dispositivi di localizzazione (SART, EPIRB) a scopo dimostrativo.	0,5
Totale	8

²⁰ Allegato modificato dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332 - in vigore dal 16/03/2025



ALLEGATO F1

PROVE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DELL'ADDESTRAMENTO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO SVOLTO PRESSO I CENTRI RIDOTTO

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave	Pratica (ore)
<u>Dimostrazione pratica sull'abilità e competenza acquisita in merito a:</u> 1. Indossare ed usare una tuta d'immersione; 2. Saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri; 3. Raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio; 4. Nuotare indossando il giubbotto di salvataggio; 5. Mantenersi a galla senza l'aiuto del giubbotto di salvataggio; 6. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall'acqua indossando il giubbotto di salvataggio;	
Totale	4



ALLEGATO F2
PROVE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO DELL'ADDESTRAMENTO DI SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO SVOLTO A BORDO

Competenza: Sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave	Pratica
<u>Dimostrazione pratica sull'abilità e competenza acquisita in merito a:</u> 1. Indossare un giubbotto di salvataggio; 2. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave indossando il giubbotto di salvataggio; 3. Dotazioni, mezzi di sopravvivenza e loro utilizzo per innalzare le probabilità di sopravvivenza; 4. Uso dell'ancora galleggiante di una imbarcazione di salvataggio; 5. Utilizzare le dotazioni di un mezzo di salvataggio; e 6. Utilizzare i dispositivi di localizzazione (SART, EPIRB) a scopo dimostrativo.	



ALLEGATO G

Registrato al n

Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato relativo al corso di Aggiornamento di Sopravvivenza e Salvataggio

Statement of Refresher Personal Survival Techniques training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra

We hereby certify that Mr./Ms

Nato/a ail.....

born in on

(^x)iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di.....

registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n°Codice Fiscale:

at No Tax code

(^x)passaporto n° rilasciato da il

passport No issued at on

ha frequentato dal al con esito favorevole il corso completo/ridotto⁽¹⁾ di

has attended from to with favorable result the full / reduced

“ AGGIORNAMENTO SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO”

Refresher Personal Survival Techniques training course

presso....., riconosciuto dal Ministero

at recognized by Ministry of

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°.....in data.....

with Decree n. on date

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-VI/1.2.1.1.1 e della Tabella A-VI/1-1 del relativo Codice, del modello di corso IMO 1.19

“Proficiency in Personal Survival Techniques”, e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale

.....

The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation VI/1, of the STCW'78 Convention

Annex as emended, of the Section A-VI/1.2.1.1.1 and Table A-VI/1-1 of STCW code, in compliance with IMO model course

1.19 “Proficiency in Personal Survival Techniques” and with procedures of the Directorial Decree

Data del rilascio..... Data di scadenza

Date of issue Date of expiry

Il Direttore del Corso
Responsible of training

.....

Firma del titolare dell'attestato

Signature of the holder of this statement

^x Compilare come appropriato/*Fill in as appropriate*

¹ Cancellare come appropriato/*Delete as appropriate*



ALLEGATO H

(Intestazione della Compagnia di Navigazione o del Comando nave)
**Attestato Aggiornamento del corso di Sopravvivenza e Salvataggio
svolto a bordo ai sensi della Sezione A-VI/1.4.1 del Codice STCW**

*Statement of on board refresher training in Personal Survival Techniques in accordance with
Section A-VI/1.4.1 of STCW code*

Si certifica che il Sig./Sig.ra
We hereby certify that Mr./Ms
Nato/a a il
born in on
(^x)iscritto/a nelle matricole del Compartimento Marittimo di
registered as seafarers at Harbor Master Office of
al n° Codice Fiscale:
at No Tax code
(^x)passaporto n° rilasciato da il
passport No issued at on
ha effettuato a bordo della M/n *IMO N°*
has performed on board M/v IMO No
il seguente addestramento pratico:
the following practical training

**Aggiornamento dell'Addestramento di Sopravvivenza e Salvataggio
svolto a bordo**

on board refresher training in Personal Survival Techniques

1. Indossare un giubbotto di salvataggio;
Don a lifejacket;
2. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave, indossando il giubbotto di Salvataggio;
Board a survival craft from the ship, while wearing a lifejacket;
3. Azioni iniziali da compiere quando si è a bordo di una imbarcazione di salvataggio per innalzare le probabilità di sopravvivenza;
Take initial actions on boarding a lifeboat to enhance chance of survival
4. Uso dell'ancora galleggiante dell'imbarcazione di salvataggio;
Stream a lifeboat drogue or sea-anchor;
5. Utilizzare le dotazioni di un mezzo di salvataggio; e
Operate survival craft equipment; and
6. Utilizzare i dispositivi di localizzazione, incluso l'apparato radio.
Operate location devices, including radio equipment

Data del rilascio
Date of issue

Il Responsabile dell'addestramento a bordo
Responsible of on board training

.....

^x Compilare come appropriato/*Fill in as appropriate*

¹ Cancellare come appropriato/*Delete as appropriate*



((Allegato I))²¹

VIOLAZIONI DI GRAVI ENTITÀ
art. 7 D.D. 850/2024 del 18/06/2024

Violazione delle previsioni presenti nel decreto istitutivo del corso:

1. Mancato rispetto della durata minima del corso (art. 2 comma 1),
2. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 2 comma 1),
3. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 2 comma 1),
4. Ammissione di discenti in numero superiore a quello riportato nell'autorizzazione (art. 2 comma 2),
5. Divisione in gruppi superiori a 10 allievi per istruttore nelle esercitazioni pratiche (art. 2 comma 2)
6. Composizione della commissione di esame in forma differente da quella prevista dal Decreto (art. 3 comma 1),
7. Mancata esecuzione delle prove pratiche/esame utili alla redazione del verbale refresh (art. 5 comma 3).
8. Utilizzo di strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico difformi da quelli riportati nel decreto autorizzativo o non revisionate/riconfezionate secondo normativa (allegato B),
9. Assenza dell'adozione delle precauzioni di sicurezza (allegato B),
10. Utilizzo di format di attestati non in linea con le previsioni del Decreto (allegato E - allegato G).

²¹ Allegato inserito dal Decreto Direttoriale 27 febbraio 2025, n. 332 - in vigore dal 16/03/2025